

COMUNE DI ORIGGIO
PROVINCIA DI VARESE



3° SETTORE
Arch. Claudio Zerby



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**
(Art. 6, comma 1, lett. e), Legge 447/1995)

Adozione con deliberazione di C.C. n. _____ in data _____

Approvazione con deliberazione di C.C. n. _____ in data _____

Novembre 2019



Sommario

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 . Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 . Valori limite.....	2
Art. 3 – Aggiornamento della zonizzazione acustica.....	2
TITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	2
Art. 4 – Definizioni e verifiche	2
TITOLO 3 – IMMISSIONI DA TRAFFICO AUTOVEICOLARE E FERROVIARIO.	3
Art. 5 – Risanamento e pianificazione	3
Art. 6 – Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica.....	3
TITOLO 4 – REGOLAMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	3
Art. 7 –Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti	3
Art. 8 – Allarme acustico antifurto	4
TITOLO 5 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	4
Art. 9 – Individuazione delle attività rumorose temporanee.....	4
Art. 10 – Autorizzazione	4
Art. 11 – Prescrizioni	5
TITOLO 6 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	6
Art. 12 – Sanzioni	6

TITOLO 1 – Principi generali

Art. 1 . Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera e della legge 2610-1995 n°. 447: “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 30-10-1995 e poi integrata con le successive norme d'attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le fonti di rumore che provocano disturbo con attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili ed imprevedibili, ferme restando in tali casi le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o articolo 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibito ad uso comune limitatamente al disturbo all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica ed i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Art. 2 . Valori limite

Per tutte le sorgenti sonore fisse, i valori limite di immissione ed emissione da non superare in tutti gli ambienti esterni sono definiti dal piano di zonizzazione acustica vigente.

Con riferimento al rumore dovuto al solo traffico autoveicolare sono definite specifiche fasce di pertinenza acustica; all'interno di tali fasce acustiche sono in vigore dedicati valori limite di immissione, definiti nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Nel dettaglio i diversi limiti di rumore sono riportati nella cartografia in scala 1:5000 della “*Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza acustica per traffico veicolare*”; tale cartografia è parte integrante del presente regolamento.

Per gli ambienti interni sono in vigore i valori limite differenziali di immissione come definiti dall'art. 4 del DPCM 14-11-1997.

Art. 3 – Aggiornamento della zonizzazione acustica

L'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica potrà essere effettuato contestualmente alla definizione del Piano di Governo del Territorio o a modifiche della destinazione funzionali di parti del territorio comunale.

TITOLO 2 – Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Art. 4 – Definizioni e verifiche

Nei seguenti casi l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti previsti dalla normativa vigente:

- a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A) riferimento normativi: (art. 8 comma 2 della Legge 447 del 26-10-1995 e s. m. i.) (G. R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n° 12 e s. m. i.);
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.) riferimento normativi: (G. R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n° 12 e s. m. i.);
- c) Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dichiarazione di ottemperanza degli stessi in opera riferimento normativi: (DPCM 05-12-1997)

Con riferimento alla redazione della documentazione di previsione impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 .

TITOLO 3 – Immissioni da traffico autoveicolare

Art. 5 – Risanamento e pianificazione

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle immissioni acustiche da traffico autoveicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso un approfondito studio del Piano Urbano del Traffico, le cui finalità comprendono anche la minimizzazione delle immissioni rumorose sull'intero territorio comunale.

Art. 6 – Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica.

Per i nuovi insediamenti edilizi, all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, il rispetto dei limiti sonori è a carico del committente dell'opera, che dovrà darne conto attraverso la prevista valutazione previsionale di clima o impatto acustico.

TITOLO 4 – Regolamentazione di attività rumorose presenti sul territorio comunale

Art. 7 –Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

Le attività di manutenzione delle aree a verde pubblico, sono consentite dalle ore 07.00 alle 19.00 di giorni feriali ed autorizzate in deroga sia ai limiti assoluti che a quelli differenziali; l'autorizzazione, in deroga ai limiti normativi, risulta comunque condizionata dall'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione, che non devono superare per più di 10 dB(A) i limiti di immissione della zona, sia in termini di tempi di esposizione che non devono superare le otto ore giornaliere.

L'uso di macchine ed impianti per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e la domenica dalle 9.00 alle 12.00; tali attività sono autorizzate in deroga ai limiti normativi, fermo restando l'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizione per tutte le aree circostanti a quella oggetto d'intervento.

Le attività di igiene del suolo, spazzamento meccanico delle strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario essendo soggette alle specifiche di contratto di servizio. E devono intendersi autorizzate in deroga visto il loro carattere temporaneo.

Art. 8 – Allarme acustico antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti.

TITOLO 5 – Attività rumorose temporanee

Art. 9 – Individuazione delle attività rumorose temporanee

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447 del 26-10-1995 e dell'art. 8 della Legge Regionale n° 13/01, possono ottenere l'autorizzazione comunale in deroga le seguenti attività temporanee:

- Cantieri edili nei quali si impiegano particolari impianti o attrezzature rumorose con significative emissioni;
- Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che abbiano luogo in una limitata frazione di tempo nell'arco della giornata;
- Altre attività temporanee di tipo commerciale o di manutenzione di impianti produttivi che comportino l'uso di apparecchiature rumorose o si articolino in operazioni rumorose, previste, anche in modo non continuativo, per un periodo di tempo limitato.

Le attività stagionali non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo e quindi il loro esercizio, ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, è soggetto alla disciplina del presente regolamento, fatto salvo il caso in cui in tali esercizi si organizzino manifestazioni di durata temporanea.

Art. 10 – Autorizzazione

L'autorizzazione, prevista dall'art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447 del 26-10-1995 e dall'art.8 della Legge Regionale n° 13/2001, deve essere richiesta esclusivamente quando chi gestisce un'attività temporanea ed organizza una manifestazione, prevede di superare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La domanda di autorizzazione è presentata dal titolare dell'attività o dell'ente organizzatore della manifestazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione.

L'autorizzazione è prevista anche nel caso in cui la manifestazione sia organizzata o tenuta all'interno di pubblici esercizi.

La domanda si presenta mediante la compilazione della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale o presente sul "portale governativo impresainungiorno".

In tutti i casi in cui la domanda non sia completa di tutti gli elementi previsti, il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, invita il richiedente ad integrare la domanda entro il minor tempo possibile e comunque entro 5 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine senza che la domanda sia stata integrata, questa è respinta con atto da comunicare all'interessato.

Art. 11 – Prescrizioni

Con l'autorizzazione, il Comune prescrive (con eventuale collaborazione di ARPA) al titolare dell'attività o all'organizzatore della manifestazione i valori limite da rispettare, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- Per rumori continui superiori a 3 ore: valori non superiori a 10 dB(A) del limite previsto per il tipo di zona acustica;
- Limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività: salvaguardia delle condizioni di quiete nelle ore di riposo pomeridiano nei giorni festivi e, ove possibile, nelle ore di pranzo e cena;
- Limitazione di orario per lo svolgimento di attività rumorose connesse a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: in periodo notturno non oltre le 24.00;

E' fatto obbligo al richiedente di attività rumorose connesse a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico in deroga ai limiti normativi, di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- Se il rumore interessa zone residenziali è sempre necessario fornire l'informazione, negli altri casi le prescrizioni potranno essere impartite in relazione alle specifiche situazioni;
- La popolazione da avvertire è quella stabilmente insediata nelle zone nelle quali si prevede il superamento dei limiti (come prima indicazione si individuano gli insediamenti residenziali posti all'interno del medesimo quartiere e comunque quelli ubicati in un raggio di 200 metri dalla sorgente sonora);
- Le modalità di informazione sono demandate al titolare, gestore o organizzatore dell'attività: come mera indicazione, l'informazione può avvenire mediante volantini da consegnare al domicilio, manifesti murali da affiggere nel quartiere e nelle aree pubbliche di maggiore frequenza di persone;
- L'informazione deve essere semplice, chiara e comprensibile e, in ogni caso, deve consentire l'individuazione del soggetto gestore o organizzatore, il luogo dell'attività, la durata del rumore, gli orari e i giorni di maggiore disturbo.

TITOLO 6 – Sanzioni amministrative

Art. 12 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10 c. 3 della legge n° 447 del 26-10-1995, con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni della Legge 669/1981, in materia di illecito amministrativo.

In caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga, la sanzione amministrativa va da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.

Allegati:

- Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili;
- Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea per cantieri edili, stradali o assimilabili



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it
segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02 / 9695111
Segreteria	02 / 96951182
Ufficio Tecnico	02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi	02 / 96951183
Servizi Sociali	02 / 96951186
Biblioteca	02 / 96951188
Vigili Urbani	02 / 96951185
Fax	02 / 96951150

**SPETT. LE
COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE, 15
21040 ORIGGIO (VA)**

**ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI,
STRADALI O ASSIMILATI – Domanda di autorizzazione in deroga ai valori
limite – Legge 16 ottobre 1995, n. 14 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico* –
Art. 6 “Competenze comunali””**

Il sottoscritto _____

In qualità di: (legale rappresentante, titolare, altro,) _____
della ditta

sede legale

(città, via, n. civico, telefono, fax, email-pec)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 10 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Da effettuarsi in ORIGGIO, via _____, n. ____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga agli
orari e limiti stabiliti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del regolamento comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. Valutazione previsionale di impatto acustico finalizzata ad evidenziare l'entità del superamento dei valori limite, per i quali se ne chiede la deroga;
3. Dichiarazione da parte del richiedente la deroga, sia in merito all'elenco delle macchine ed attrezzature che opereranno nel cantiere, sia in merito alla disponibilità ad un pronto intervento mitigativo nel caso di superamento dei limiti autorizzati in deroga.

_____, li _____

In Fede

N.B.

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

----- 000-----

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 GDPR; il Comune di Origgio nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare sensibile e/o giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare adeguamenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto gli stessi preclude l'accesso al servizio, in ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. Da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it
segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02 / 9695111
Segreteria	02 / 96951182
Ufficio Tecnico	02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi	02 / 96951183
Servizi Sociali	02 / 96951186
Biblioteca	02 / 96951188
Vigili Urbani	02 / 96951185
Fax	02 / 96951150

**SPETT. LE
COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE, 15
21040 ORIGGIO (VA)**

**ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI IN
LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILATI - Domanda
di autorizzazione in deroga ai valori limite - Legge 16 ottobre 1995, n. 14 "Legge
quadro sull'inquinamento acustico - Art. 6 "Competenze comunali"**

Il sottoscritto _____

In qualità di: (legale rappresentante, titolare, altro,) _____
della ditta

sede legale

(città, via, n. civico, telefono, fax, email-pec)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 10 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Da effettuarsi in ORIGGIO, via _____, n. ____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga agli
orari e limiti stabiliti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del regolamento comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. Valutazione previsionale di impatto acustico finalizzata ad evidenziare l'entità del superamento dei valori limite, per i quali se ne chiede la deroga;
3. Dichiarazione del titolare dell'attività rumorosa, di impegno ad un pronto intervento mitigativo in caso di superamento dei limiti autorizzati in deroga.

_____, li _____

In Fede

N.B.

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

----- 000-----

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 GDPR; il Comune di Origgio nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare sensibile e/o giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare adeguamenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto gli stessi preclude l'accesso al servizio, in ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile⁹, la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. Da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.